



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 164/2024

in forma semplificata *ex art. 167, co. 5 c.g.c.*

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69220/C** del registro di

Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 30 maggio 2023.

AD ISTANZA DI

S. D. (C.F. OMISSIS) nata a OMISSIS e ivi residente in Via OMISSIS,

rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti

Leonardo Canto (PEC: avv.leonardocanto@pec.it) e Alessandro Cucchiara

(PEC: avv.alessandrocucchiara@pec.it) presso il cui studio in Palermo nella

Via Nunzio Morello n. 23 è elettivamente domiciliata.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), rappresentato e difeso,

congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Tiziana Giovanna Norrito

(avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Francesco Gramuglia

(avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo nella

Via M. Toselli n. 5.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Udito, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024, l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra S. D., funzionario giudiziario in servizio presso il Tribunale di Palermo, chiedeva il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile almeno pari al 74%, ai sensi della L. 30 marzo 1971 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di godere esclusivamente dei benefici previdenziali previsti dall'art. 78, co. 8 della L. n. 388/2000 (*rectius*: art. 80, co. 3 della L. n. 388/2000).

I.a. La ricorrente, in via preliminare, dopo avere ripercorso le norme attributive alla Corte dei conti della giurisdizione sulle pensioni a carico dello Stato, affermava la sussistenza della giurisdizione contabile ad accertare e dichiarare, anche tramite consulenza tecnica d'ufficio di tipo sanitario, il diritto della sig.ra S. a essere riconosciuta invalida civile parziale con percentuale almeno del 74% sin dalla data della domanda, con il precipuo e conclusivo scopo di accedere in anticipo al trattamento pensionistico pubblico e di adeguare la sua misura a quanto le spetta, in virtù della sua invalidità.

Parte ricorrente rappresentava di essere stata riconosciuta invalida civile nella misura del 35% in data 21 novembre 1986 mentre, in sede di visita del 21 maggio 2019, tale misura veniva riconosciuta al 50%.

In data 9 febbraio 2021, tramite il Patronato INAPI, la sig.ra S.

presentava istanza alla competente Azienda Sanitaria locale n. 6 di Palermo

per ottenere l'accertamento dell'aggravamento dello stato di invalidità civile

al fine di conseguire l'invalidità civile parziale dal 74% al 99% ex artt. 13 L.

118/1971, nonché il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, c. 3 o, in

subordine, co. 1 della Legge 104/1992.

L'istante rappresentava che era stata sottoposta a visita il 26/10/2022 da

parte della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile,

delle condizioni visive e della sordità e, a seguito di istanza all'ASP di

Palermo di accesso agli atti del 21.04.2023, riceveva da quest'ultima in data

24.04.2023 copia del verbale provvisorio dove si evinceva che la sig.ra S.era

stata provvisoriamente riconosciuta soggetto invalido con riduzione

permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e

art 9 DL 509/88), con data di decorrenza dal 11/12/2020 e percentuale del

75%.

In data 21/02/2023 la sig.ra S. riceveva dall'Istituto previdenziale il verbale

sanitario definitivo della Commissione legale per l'accertamento

dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'INPS ai

sensi dell'art. 20 L. 102/2009 con il quale, di contro, la stessa veniva

riconosciuta soggetto invalido con riduzione permanente della capacità

lavorativa dal 34% al 73% (artt. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88), con

decorrenza dal 11/12/2020 e percentuale del 60%, nonostante nel verbale

provvisorio la percentuale riconosciuta fosse del 75%.

La ricorrente contestava tale esito diagnostico ritenendolo non condivisibile

e non conforme alla effettiva gravità del suo stato di salute, posto che la

patologia riscontrata dalla Commissione medica non sarebbe stata

adeguatamente valutata, non avendo quest'ultima tenuto nella dovuta

considerazione tanto la gravità della patologia certificata quanto l'effettiva incidenza sulla sua capacità lavorativa.

L'istante argomentava che, in materia di controversie afferenti l'invalidità civile, il ricorso giurisdizionale non era subordinato al previo ricorso amministrativo, avendo l'art. 42, c. 3 L. 326/2003 soppresso in materia tutte le disposizioni sul previo ricorso amministrativo e avendo fissato solo un termine decadenziale di sei mesi dalla pronuncia del provvedimento amministrativo per la proposizione del ricorso giudiziario, che nel caso di specie era stato rispettato avendo la stessa ricevuto dall'INPS il provvedimento contestato (il verbale di INVCIV) il 21 febbraio 2023.

La sig.ra S., quindi, procedeva direttamente a proporre ricorso giudiziario innanzi a questa Corte, poiché la domanda amministrativa non solo era già stata presentata ma il procedimento si era, peraltro, concluso con un verbale sanitario dell'INPS riportante un esito inferiore a quello di suo interesse.

I.b. Nel merito la ricorrente deduceva che, prima della data di presentazione della domanda, la sig.ra S. D. era affetta dalle seguenti patologie quali stato ansioso depressivo, fibromialgia, poliartropatia ad incidenza funzionale, ipertensione arteriosa, prolasso valvola mitrale, gonalgia, miopia e che tali patologie avevano determinato in capo alla stessa “un'attività di vita lenta e condizionata irrimediabilmente e inesorabilmente dalle malattie” considerato che i farmaci prescritti non guariscono ma arginano i problemi patologici, essendo la maggior parte delle suddette malattie forme di patologia medica non estinguibili che si protraggono per tutto l'arco della vita.

A tal proposito nel ricorso si richiamava il fatto che la sig.ra S.era stata dichiarata, in data 25/05/2020 e in data 28/02/2022, soggetto fragile per

contagio Sars-Cov-2 e si allegava documentazione e certificazione medica sul grave stato di salute della ricorrente.

Il ricorso concludeva chiedendo di:

- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a essere riconosciuta invalida civile parziale con percentuale almeno del 74% ai sensi degli artt. 2 e 12 L. 118/1971 e dell'art. 9 L. 509/1988 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda o altra ritenuta di giustizia;

- con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

- in via istruttoria, disporre C.T.U. medica, con formulazione del seguente quesito: "Dica il C.T.U, consultata la documentazione versata in atti ed espletata la visita sanitaria, se la sig.ra S. ha diritto all'invalidità civile parziale nella misura almeno del 74% ai sensi degli artt. 2 e 12 L. 118/1971 e dell'art. 9 L. 509/1988 sin dalla data della domanda (11/12/2020)".

II. Con decreto del 19 ottobre 2023 l'allora Giudice assegnatario della causa fissava l'udienza pubblica di discussione per il giorno 21 febbraio 2024.

III. In data 31 gennaio 2024 l'INPS depositava memoria di costituzione in giudizio nella quale eccepiva la mancanza della domanda amministrativa in violazione dell'art. 153 c.g.c. nonché la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che la ricorrente era una dipendente in servizio che non aveva presentato domanda di pensione in occasione della quale far valere il diritto al computo dei contributi figurativi. Sul punto veniva richiamata diversa giurisprudenza di questa Corte, sia di primo che di secondo grado.

L'Istituto concludeva chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenza sulle

spese del giudizio.

IV. All'esito dell'udienza del 21 febbraio 2024, l'allora Giudice assegnatario con ord. 17/2024 richiedeva al CML del Ministero della difesa presso questa Sezione un parere medico-legale sul seguente quesito "Accertare se la ricorrente ha diritto all'invalidità civile parziale del 74% ai sensi degli artt. 2 e 12 L. 118/71 e dell'art. 9 L. 509/88 sin dalla data della domanda (11/12/2020)".

V. In data 13 marzo 2024 l'INPS depositava un'istanza di revoca della suddetta ordinanza n. 17/2024, ribandendo che la ricorrente non aveva presentato istanze di pensione e neanche istanza per ottenere i benefici contributivi di cui all'art. 80, co. 3 della L. 388/2000 e insistendo sull'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 153 c.g.c. come da pacifica giurisprudenza contabile che veniva richiamata.

L'Istituto deduceva che la domanda amministrativa cui aveva fatto riferimento la ricorrente e che era stata posta a fondamento dell'ordinanza istruttoria era una mera domanda di riconoscimento del requisito sanitario del tutto diversa da una domanda di pensione e da una domanda di riconoscimento dei benefici contributivi.

L'INPS concludeva chiedendo, ove il Giudicante non avesse voluto implicitamente discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale richiamato, per cui l'ordinanza si fondava sull'erroneo presupposto della sussistenza della domanda di pensione e di quella riconoscimento del beneficio contributivo, la revoca dell'ordinanza ai sensi dell'art. 177 c.p.c. e la fissazione dell'udienza di trattazione.

VI. All'udienza camerale del 23 aprile 2024 l'INPS insisteva nella revoca dell'ordinanza reclamata e nell'inammissibilità del ricorso.

La causa, quindi, veniva trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale della ricorrente in quanto il *petitum* sostanziale è diretto ad ottenere l'accertamento dello *status* di invalidità civile del 75% al fine del riconoscimento della maggiorazione contributiva ex art. 80, co. 3, L. 388/2000 che ridonda sul diritto alla pensione.

Costituisce orientamento costante della Corte regolatrice della giurisdizione (cfr. Cass., SS.UU., ord. n. 19614/2009, sent. n. 21490/2010, sent. n. 26935/2014, sent. n. 17689/2015, ord. n. 18573/2016, sent. 12903/2021) che sussiste la giurisdizione del giudice contabile ogni volta che il riconoscimento dello stato di invalidità civile in misura del 75% non viene richiesto ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali bensì per ottenere l'erogazione del trattamento pensionistico parametrato ad una base più consistente, come previsto dalla richiamata disposizione della L. 388/2000.

In questo caso, infatti, l'oggetto della domanda riguarda un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'*an* e del *quantum* del trattamento pensionistico pubblico.

Sulla domanda proposta dalla sig.ra S. D. sussiste, quindi, la giurisdizione di questa Corte, tuttavia rimanendo impregiudicata ogni valutazione della Sezione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda (cfr. Cass.,

SS. UU., n. 5467/2009 e n. 4325/2014 relative alla giurisdizione di questa

Corte sull'accertamento della dipendenza di una infermità da causa di

servizio per un dipendente pubblico non vicino alla pensione, richiamate

dalla predetta pronuncia della Cassazione, sent. n. 21490/2010).

2. Passando dal piano pregiudiziale a quello preliminare, va scrutinata

l'istanza avanzata dall'INPS di revoca dell'ordinanza n. 17/2024 del

23.02.2024 emessa da questa Sezione in diversa composizione monocratica

all'esito dell'udienza di trattazione del 21 febbraio 2024.

A tal proposito viene in rilievo la disciplina dell'art. 102 del c.g.c. "Forma

dei provvedimenti del collegio" applicabile al giudizio pensionistico in forza

del rinvio disposto dall'art. 7, co. 1 del c.g.c.

Tale disciplina al comma 1 dispone che "Il collegio pronuncia ordinanza

quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa,

senza definire il giudizio" mentre al comma 2 prevede che "I provvedimenti

del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente

motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono

modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi

di impugnazione previsti per le sentenze".

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. C. conti, Sez.

giur. Reg. Siciliana, ord. n. 231/2022) "ai sensi della richiamata disciplina

nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti che si svolge davanti

ad un giudice in composizione monocratica ex art. 151, co. 1 del c.g.c.,

l'ordinanza non decisoria della causa può essere dallo stesso giudice

monocratico modificata o revocata finché essa non abbia avuto esecuzione.

Ciò porta a ritenere che l'iniziativa della modifica o della revoca

dell'ordinanza istruttoria emessa nell'ambito del giudizio pensionistico

contabile possa essere assunta da ciascuna delle due parti del giudizio

pensionistico con reclamo da presentare allo stesso giudice che ha adottato il

provvedimento e fino a quando l'ordinanza non abbia avuto esecuzione.

Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, nel giudizio

pensionistico innanzi alla Corte dei conti l'ordinanza non decisoria a

contenuto istruttorio è sempre reclamabile, finché la stessa non abbia avuto

esecuzione, davanti allo stesso giudice monocratico il quale, all'esito della

trattazione camerale dell'istanza di reclamo, conferma, modifica o revoca

l'ordinanza già emessa".

Ciò posto, l'istanza di revoca dell'ordinanza dell'INPS è meritevole di essere

accolta in quanto l'odierno giudizio può essere deciso sulla base della

questione preliminare dell'inammissibilità del ricorso non essendo, quindi,

necessario verificare la sussistenza del requisito sanitario invocato da parte

ricorrente, per cui l'ord. n. 17/2024 emessa da questa Sezione in diversa

composizione monocratica va revocata.

3. Accolto il reclamo dell'INPS, questo Giudice ritiene che, all'esito

dell'odierna discussione camerale, sussistano tutte le condizioni previste

dall'art. 167, commi 4 e 5 del c.g.c. per l'assunzione di una decisione in

forma semplificata, senza la necessità di fissare una ulteriore udienza di

trattazione nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo ai

sensi dell'art. 111, co. 2 Cost.

L'istituto della decisione semplificata è stato previsto dall'art. 9, commi 1 e

3 della L. 205/2000 anche per i giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei

conti per ragioni di economia processuale e di deflazione del contenzioso

così da snellire e accelerare la definizione del procedimento giurisdizionale

con benefici sia per le parti, derivanti da una celere definizione dei giudizi,

che per gli uffici giudiziari, derivanti da un alleggerimento dei relativi ruoli.

L'applicazione di tale istituto è stata prevista fin dalla fase cautelare del

giudizio pensionistico con un meccanismo di conversione di tale fase a

cognizione sommaria in una fase a cognizione semplificata di definizione nel

merito del giudizio per cui il giudice contabile in materia pensionistica,

investito della domanda cautelare, ha la possibilità di definire direttamente il

merito della controversia con sentenza semplificata in presenza di taluni

presupposti di tipo tanto sostanziale quanto processuale (cfr. C. conti, Sez.

giur. Reg. siciliana, sent. n. 2307/2011).

Questo Giudice ritiene che nel giudizio pensionistico contabile tale

possibilità di decidere in forma semplificata sussista non solo all'esito della

fase cautelare ma anche di altre fasi incidentali quale quella introdotta da

un'istanza di revoca di un'ordinanza istruttoria per la cui discussione è stata

fissata un'apposita camera di consiglio di discussione, al cui esito il Giudice,

sussistendone i presupposti, può decidere in forma semplificata.

Con riferimento a questi ultimi la vigente disciplina codicistica, oltre a

prevedere i casi di applicazione di tale istituto (manifesta infondatezza

manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del

ricorso), individua l'altro presupposto nella completezza del contraddittorio,

che secondo giurisprudenza contabile costante è rispettato per effetto

dell'intervenuta notifica del ricorso introduttivo a tutte le parti contro le quali

lo stesso è diretto, cui è così riconosciuta la possibilità di prospettare

attraverso gli scritti le loro ragioni, compresa la necessità di un differimento

ai fini della piena esplicazione della difesa.

Non è necessario, invece, che tutti i convenuti si siano costituiti in giudizio, atteso che il contraddittorio si instaura con la sola notificazione del ricorso né occorre che siano presenti in udienza i difensori delle parti costituite, in quanto la mancata costituzione in giudizio di una parte ritualmente convenuta o la sua assenza in udienza rappresenta una scelta processuale che manifesta disinteresse o rinuncia ad evidenziare ragioni ostative alla pronuncia.

Non sono requisiti necessari, altresì, la richiesta delle parti di addivenire ad una sentenza in forma semplificata né il loro consenso, poiché la valutazione per addivenire ad una definizione in modo semplificato è rimessa dalla legge solo al giudice nel necessario rispetto della “completezza del contraddittorio” (cfr. C. conti, Sez. I giur. centr. Appello, sent. n. 134/2019 e n. 115/2016).

Tutto ciò premesso, va rilevato che nell’odierno tutte le parti sono costituite e hanno partecipato all’udienza pubblica di discussione del 21 febbraio 2024 all’esito della quale è stato emesso l’ord. n. 17/2024 oggetto di istanza di revoca da parte dell’INPS depositata in data 13 marzo 2024. A seguito di tale reclamo, questo Giudice ha fissato con decreto del 19 marzo 2024 l’apposita camera di consiglio del 23 aprile 2024 per la discussione del reclamo e tale decreto è stato ritualmente notificato alle parti unitamente all’istanza di revoca con assegnazione alle stesse di un congruo termine per presentare memorie e documenti. A seguito di tale rituale notifica parte ricorrente non partecipato all’udienza camerale del 23 aprile 2024.

Alla luce di ciò, risulta manifesto che entrambe le parti hanno potuto compiutamente rappresentare tutte le loro ragioni sull'oggetto della controversia e le relative conclusioni nella pienezza del contraddittorio.

4. Prima di esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'INPS appare necessario richiamare la disposizione normativa dell'art. 80, co. 3, L. 388/2000 secondo cui "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 34, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

Tale disciplina è stata interpretata dalla giurisprudenza contabile di secondo grado (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. II giur. centr. App., sent. n. 268/2019, Sez. III giur. centr. App., sent. n. 119/2016 e sent. n. 299/2013) nel senso che il legislatore ha voluto estendere a categorie di invalidi diversi dai non vedenti il regime di beneficio già previsto per i centralinisti telefonici affetti da cecità, *ex art* 9, co. 2, L. 113/1985 e poi *ex art* 2 L. 120/91, che consiste

in una maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto, tramite riconoscimento di contribuzione, utile esclusivamente ai fini dell'anzianità contributiva e dell'anzianità assicurativa. Tale beneficio, quindi, è stato esteso a tutti i dipendenti pubblici che si trovano a lavorare in condizioni oggettive e accertate di "minorazione" fisica e psichica tali da rendere il lavoro "usurante".

È stato anche affermato che, per il principio secondo cui la prestazione pensionistica si liquida in base alle disposizioni vigenti al momento dell'acquisizione del diritto, tale disciplina può trovare applicazione soltanto ai lavoratori che erano ancora in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2002).

I requisiti previsti per l'applicazione della predetta disciplina normativa sono: lo stato di "menomazione", che con riferimento allo stato di invalidità deve essere superiore alla percentuale 74%, il riconoscimento formale di tale stato, in costanza di attività di servizio, quale atto costitutivo e certificativo di tali condizioni, ed una domanda amministrativa dell'interessato in costanza dell'attività di servizio.

5. Alla luce delle superiori considerazioni, l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'INPS per mancanza della domanda amministrativa, in violazione dell'art. 153, co. 1 lett. b) del c.g.c., è manifestamente fondata e deve essere accolta.

La ricorrente, infatti, non ha fornito prova di avere presentato in via amministrativa domanda per l'applicazione del beneficio previsto ex art. 80, co. 3, L. 388/2000. Agli atti risulta esclusivamente la ricevuta di presentazione della domanda di invalidità civile ed il verbale della

Commissione Medica che ha riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60%, senza che sia stato provato dall'interessata che l'accertamento dello stato di invalidità sia stato richiesto ai fini della richiamata disciplina normativa, considerato che agli atti risulta soltanto la domanda di invalidità del 9 febbraio 2021 presentata all'INPS di Palermo (cfr. All. 2 del ricorso).

Solo in sede di ricorso giurisdizionale la ricorrente ha chiesto l'accertamento dello stato di invalidità del 75% ai fini dell'applicazione della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 80, co. 3, L. 388/2000.

La mancanza della previa domanda amministrativa appare preclusiva del riconoscimento, direttamente in sede giudiziale, del grado di gravità richiesto della malattia con conseguenziale attribuzione del beneficio pensionistico invocato perché sarebbe eluso il rispetto della condizione di ammissibilità del ricorso pensionistico relativa alla presentazione della previa istanza amministrativa, prevista dall'art. 153, co. 1, lett. b) c.g.c e, prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, dall'art. 71, lett. b) del R.D. 1038/1933 (cfr., C. conti, *ex multis*: Sez. II giur. centr. App., sent. n. 268/2019 e Sez. III giur. centr. App., sent. n. 53/2018 e sent. n. 533/2016).

Lo speciale regime processuale della giurisdizione pensionistica della Corte dei conti postula, infatti, secondo una regola risalente, che la pretesa pensionistica da azionare in giudizio debba essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal previo esame della domanda in sede amministrativa (la c.d. pregiudiziale amministrativa). Ciò in quanto è precluso al giudice contabile, anche se giudice di tutto il rapporto pensionistico, sostituirsi all'amministrazione per esaminare domande o riconoscere diritti

pensionistici non ancora sottoposti al suo esame e non trasfusi nel

provvedimento impugnato, anche implicito (cfr., C. conti, *ex multis*: Sez. II

giur. Centr. App., sent. n. 410/2018; Sez. giur. Calabria, sent. n. 486/2019).

La citata previsione è caratterizzata da un evidente scopo deflattivo, essendo

finalizzata ad evitare che la tutela giurisdizionale sia azionata prima ancora

che l'amministrazione sia stata posta in grado di conoscere i presupposti del

diritto alla prestazione previdenziale pretesa.

Inoltre, il provvedimento amministrativo, esplicito o implicito, a seguito

dell'inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio

rifiuto, di reiezione o non totalmente soddisfacente della pretesa pensionistica

rende attuale e concreto l'interesse ad agire dell'avente diritto.

6. Con riferimento alla necessità della previa domanda amministrativa, oltre

alla richiamata previsione processuale *ex art.* 153 co. 1 lett. b) del c.g.c.,

bisogna considerare anche quella dell'art. 80, co. 3 della L. 388/2000 che, ai

fini del riconoscimento del beneficio previdenziale, prevede espressamente

una richiesta amministrativa.

A tal proposito la Corte di cassazione con riferimento ad un caso analogo

relativo, però, ad un dipendente privato e, quindi, devoluto alla giurisdizione

del giudice ordinario, ha affermato che “è necessario che l'interessato

richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'INPS (“...è riconosciuto,

a loro richiesta...”), mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di

invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto)

del diritto alla maggiorazione” e che “in assenza di un'espressa domanda

amministrativa all'INPS per il riconoscimento dei relativi contributi

figurativi ai fini pensionistici, non è proponibile un'azione di mero

accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. L, n. 9877/2019 e in senso conforme, tra le tante, n. 25395/2016, n. 9013/2016, e n. 9960/2005).

Tale arresto è stato costantemente confermato dalla costante giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. III App., sent. n. 533/2016; Sez. giur. Calabria, sent. n. 4867/2019; Sez. giur. Campania, sent. n. 454/2020; Sez. giur. Lazio, sent. n. 606/2020; Sez. giur. Reg. Sic.: sentt. n. 13 e n. 588 del 2021; n. 307, n. 606, n. 834 del 2022; Sez. giur. Puglia, sent. n. 412 e 431 del 2020).

7. Di conseguenza, per i fatti di cui è giudizio l'assenza della specifica domanda amministrativa rileva ai fini della violazione sia dell'art. 153 co. 1 lett. b) del c.g.c che dell'art. 80, co. 3 della L. 388/2000, per cui va accolta l'eccezione dell'INPS e il ricorso va dichiarato inammissibile.

Pur tuttavia, osserva questo Giudice che non è condivisibile l'assunto dell'Ente previdenziale secondo cui il beneficio dell'art. 80, co. 3, L. 388/2000 "può essere richiesto [...] solo in sede di pensione". La norma richiamata, infatti, nel prevedere che l'invalido debba presentare apposita richiesta per conseguire il beneficio contributivo, non stabilisce che tale istanza debba essere presentata al momento del pensionamento e, dunque, consente all'interessato di presentare domanda per il riconoscimento di detto beneficio in costanza di attività lavorativa al fine di maturare il diritto a pensione anticipatamente come affermato dalla giurisprudenza contabile (cfr., C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Puglia, n. 431/2020 e n. 412/2020, C. conti, Sez. II giur. centr. App., sent. n. 268/2019) e quella di legittimità

secondo cui vi è la “sussistenza di un interesse ad agire per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva L. n. 388 del 2000, ex art. 80 (quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione), previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima” (Cass. civ., Sez. L, sent, n. 30636/2022)

Da ciò ne consegue che gli interessati al beneficio previdenziale *ex art. 80*, co. 3 della L. 388/2000 che non hanno già conseguito il riconoscimento dell’invalidità nella misura prevista debbano presentare apposita istanza amministrativa tesa a conseguire il beneficio di cui trattasi, chiedendo contestualmente anche la visita medica per accertare il presupposto grado di invalidità.

8. In considerazione della definizione della causa sulla base di una questione preliminare, le spese di lite vanno compensate integralmente ai sensi dell’art. 31, co. 3 c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall’art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

- revoca l’ordinanza n. 17/2024 di questa Sezione giurisdizionale;
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti ivi compresa la comunicazione al CML.

	18	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.	
	<i>Il Giudice</i>	
	Gaspare	
	Rappa	
	F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 25 aprile 2024	
	Pubblicata il 30 aprile 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si	
	dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti	
	del ricorrente.	
	<i>Il Giudice</i>	
	Gaspare	
	Rappa	
	F.to	
	digitalmente	
	Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente	
	provvedimento	

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di S.D. c.f. OMISSIS,
nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 30 aprile 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)